



Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza del 4 giugno 2021 sui certificati COVID-19 (RS 818.102.2) Modifica del ...

Stato: 20.10.2021 / entrata in vigore prevista per la modifica: ...

Introduzione

La presente modifica dell'ordinanza sui certificati COVID-19 comprende i seguenti punti essenziali:

- certificati di vaccinazione per i turisti vaccinati con i vaccini dell'OMS (cfr. art. 15),
- certificati di guarigione in base a test anticorpali (cfr. art. 16 segg.),
- proroga della validità dei certificati di guarigione in essere (cfr. art. 18),
- certificati per persone che non possono farsi vaccinare né testare per motivi medici (cosiddetti certificati di deroga COVID-19, cfr. art. 21 a segg.),
- adeguamento delle prescrizioni sui test antigenici rapidi (cfr. art. 19),
- disciplinamento della completezza dei programmi vaccinali (cfr. allegato 2 n. 3).

Commento alle singole disposizioni

Art. 1 lett. a n. 4

L'ordinanza disciplina ora anche i certificati destinati alle persone che non possono farsi vaccinare né testare per motivi medici comprovati (cosiddetti certificati di deroga COVID-19). L'articolo 1 è completato di conseguenza.

Art. 12 lett. c e cpv. 2

I certificati validi solo in Svizzera (cfr. commenti agli art. 15, 18 e 21) devono contenere un'indicazione corrispondente. Nell'applicazione destinata ai titolari del certificato sono inoltre previsti adeguamenti che informano gli utenti sulle varie possibilità d'impiego.

Art. 13 cpv. 2^{bis}, 2^{ter} e 3

I certificati di vaccinazione COVID-19 per i vaccini non omologati in Svizzera, né autorizzati nell'UE, ma autorizzati conformemente all'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS (vaccini dell'OMS) hanno una validità temporanea e geografica variabile, a seconda della cerchia di persone per le quali sono emessi (cfr. art. 18 cpv. 4). La loro emissione sottostà inoltre a condizioni distinte. Secondo l'*articolo 13 capoverso 2^{ter}*, i richiedenti devono presentarsi personalmente presso l'emittente. Ciò vale per tutti i richiedenti che hanno la cittadinanza svizzera o rientrano in una delle seguenti categorie:

- stranieri titolari di un permesso di soggiorno di breve durata, di un permesso di dimora, di un permesso di domicilio o di un permesso per frontalieri secondo gli articoli 32–35 della legge del 16 dicembre 2005¹ sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI),
- persone ammesse provvisoriamente secondo l'articolo 83 capoverso 1 LStrI,
- persone bisognose di protezione secondo l'articolo 66 della legge del 26 giugno 1998² sull'asilo,
- persone richiedenti l'asilo titolari di una carta di soggiorno o di una conferma secondo l'articolo 30 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999³ sull'asilo,
- persone titolari di una carta di legittimazione secondo l'articolo 17 dell'ordinanza del 7 dicembre 2007⁴ sullo Stato ospite (OSOSP),
- persone titolari di un «permesso Ci» secondo l'articolo 22 capoverso 3 OSOSP.

Queste persone ricevono un certificato di vaccinazione COVID-19 non soggetto né alla limitazione temporale a 30 giorni né alla limitazione geografica alla Svizzera. Occorre tuttavia tener presente che gli Stati possono adottare proprie regole in merito alla durata di validità e alle possibilità d'impiego dei certificati di vaccinazione.

È inoltre prevista l'introduzione nell'allegato 2 di un disciplinamento esaustivo della completezza dei programmi vaccinali (*art. 13 cpv. 3 lett. b*), volto a uniformare la prassi esecutiva e a chiarire questioni interpretative, in particolare in caso di vaccinazioni miste e precedenti infezioni da SARS-CoV-2. La disposizione dell'*articolo 13 capoverso 2^{bis}* risulta pertanto superflua ed è abrogata.

Art. 15 cpv. 3

Le persone che non rientrano nelle categorie menzionate all'articolo 13 capoverso 2^{ter} (turisti, membri di delegazioni ufficiali ecc.) ricevono un certificato di vaccinazione COVID-19 valido solo in Svizzera e per un periodo limitato secondo l'allegato 2 numero 1.2 lettera c (30 giorni). Le persone autorizzate a ricevere solo un certificato di vaccinazione COVID-19 soggetto a queste limitazioni sono però esentate dall'obbligo di presentarsi personalmente (cfr. art. 13 cpv. 2^{ter}). Possono quindi richiedere un certificato di vaccinazione COVID-19 per i vaccini dell'OMS attraverso l'Organo nazionale per la richiesta di certificati COVID.

Art. 16 cpv. 3

I certificati di guarigione dalla COVID-19 devono poter essere ottenuti anche per i test anticorpali positivi. Il prelievo del campione e l'analisi devono essere effettuati da strutture con sede in Svizzera secondo l'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020⁵. Siccome i test anticorpali non permettono di stabilire la data dell'infezione, il prelievo del campione non deve risalire a più di quattro giorni prima. Occorre inoltre impiegare un saggio immunologico riconosciuto e certificato, che indichi la quantità di anticorpi rilevati. Il numero di anticorpi che autorizza a emettere un certificato di guarigione dalla

1 RS 142.20

2 RS 142.31

3 RS 142.311

4 RS 192.121

5 RS 818.101.24

COVID-19 dipende dal saggio immunologico impiegato e non può quindi essere fissato anticipatamente nell'ordinanza.

Art. 17

L'*articolo 17* è adeguato all'introduzione di certificati di guarigione dalla COVID-19 in base a test anticorpali.

Art. 18 cpv. 2–5

L'articolo 18 è riformulato a causa della prevista introduzione dei test anticorpali. Secondo il *capoverso 3* in combinato disposto con l'allegato 3 numero 1.1 lettera b, la validità dei certificati di guarigione dalla COVID-19 in base a test anticorpali inizia il giorno in cui è disponibile l'analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2. La durata di validità dei certificati di guarigione dalla COVID-19 è di 365 giorni al massimo: l'allegato 3 prevede una limitazione a 90 giorni per i certificati di guarigione dalla COVID-19 in base a test anticorpali e a 365 giorni per quelli in base a test PCR.

Secondo il *capoverso 4*, i certificati di guarigione dalla COVID-19 in base a test anticorpali sono validi solo in Svizzera, anche perché le disposizioni dell'UE continuano a non prevedere certificati di guarigione in base a tali test.

Al *capoverso 5* è inserito un disciplinamento che chiarisce che i certificati di guarigione dalla COVID-19 possono anche essere validi oltre la data di scadenza iscritta. Questa precisazione consente di garantire la compatibilità con le disposizioni dell'UE e di mantenere i certificati di guarigione dalla COVID-19 già emessi, visto che in Svizzera è ora prevista una validità superiore a sei mesi.

Art. 19 cpv. 1 lett. b

I test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale che prevedono un prelievo del campione solo dalla cavità nasale anziché dalla cavità nasofaringea non consentono più di ottenere un certificato di test COVID-19. Lo stesso vale per i test antigenici rapidi per il SARS-CoV-2 la cui analisi si basa su un campione di saliva. Restano tuttavia ammesse le analisi di biologia molecolare (test PCR) su campioni di saliva.

Art. 21a Condizioni (nuovo)

Secondo l'*articolo 21a* possono essere emessi certificati di deroga COVID-19 solo a condizione che un medico domiciliato in Svizzera autorizzato a esercitare sotto la propria responsabilità professionale secondo la legge del 23 giugno 2006⁶ sulle professioni mediche attesta che il richiedente non può essere *né* vaccinato *né* testato. I medici devono tener conto anche della possibilità di analisi di biologia molecolare in base a campioni di saliva. Per le persone che non possono farsi vaccinare per motivi medici, le spese del test sono assunte dalla Confederazione (cfr. allegato 6 n. 1.7.1 lett. I dell'ordinanza 3 COVID-19).

Art. 21b Contenuto (nuovo)

Oltre al contenuto generale di cui all'articolo 12 (cognome e nome ufficiale come pure data di nascita), i certificati di deroga COVID-19 contengono le informazioni di cui all'allegato 4a numeri 2 e 3, tra cui figurano l'inizio e la fine della validità del certificato di deroga COVID-19 nonché il servizio o Cantone responsabile dell'emissione.

⁶ RS 811.11

Art. 21c Validità (nuovo)

Secondo l'*articolo 21c*, la durata di validità dei certificati di deroga COVID-19 si basa sull'allegato 4a numero 1 (*cpv. 1*). Per l'inizio della validità è determinante la data in cui è stato rilasciato il certificato medico che attesta che la persona non può farsi vaccinare né testare per motivi medici (*cpv. 2*). I certificati di deroga COVID-19 sono validi solo 365 giorni e solo in Svizzera (*cpv. 3*).

Art. 25 cpv. 2

L'*articolo 25 capoverso 2* prevede deroghe al principio secondo cui le chiavi di firma necessarie per verificare i certificati emessi sono fornite al gateway dell'UE o ad altri sistemi paragonabili. La deroga si applica ai certificati di vaccinazione COVID-19 di cui all'articolo 15 capoverso 3 (certificati di vaccinazione per i vaccini dell'OMS somministrati a persone senza la cittadinanza svizzera o un permesso di soggiorno), ai certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 3 (certificati di guarigione in base a test anticorpali) e ai certificati di deroga COVID-19 di cui all'articolo 21a capoverso 1 (certificati per le persone che non possono farsi vaccinare né testare). Il sigillo elettronico dei certificati menzionati non può quindi essere verificato mediante applicazioni non collegate al sistema d'informazione dell'UFIT.

Art. 29 cpv. 3

Il *capoverso 3* è abrogato, tanto più che queste prescrizioni sono già contenute nell'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 2021⁷. L'abrogazione tiene inoltre conto del fatto che l'impiego del certificato COVID-19 in settori non previsti dall'ordinanza COVID-19 situazione particolare avviene nell'ambito dell'autonomia privata e gli aspetti legati alla protezione dei dati possono quindi essere disciplinati in tale ambito – nel rispetto delle prescrizioni della legge del 19 giugno 1992⁸ sulla protezione dei dati. Nell'ordinanza COVID-19 situazione particolare è ora inserita una deroga per i trattamenti di dati necessari nel quadro dei controlli e dei provvedimenti attuati dalle autorità competenti per identificare gli abusi.

Modifica di altre ordinanze

Con la proroga della durata di validità dei certificati di guarigione dalla COVID-19 occorre adeguare anche le disposizioni legate allo statuto di persona guarita contenute in altre ordinanze COVID-19, ossia nell'ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno 2021⁹ (allegato 2 n. 1.2), nell'ordinanza 3 COVID-19 (art. 27a cpv. 10^{bis}) e nell'ordinanza COVID-19 situazione particolare (allegato 2 n. 1.2). È inoltre uniformata la formulazione della durata di validità (in giorni anziché in mesi) per gli attestati di vaccinazione e di guarigione.

⁷ RS 818.101.26

⁸ RS 235.1

⁹ RS 818.101.27